

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 267

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
8 ottobre 2008

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 979/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

Regolamento (CE) n. 980/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009 3

★ **Regolamento (CE) n. 981/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici** 5

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Rifusione)** 8

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/777/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea** 23

Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea 25

2008/778/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2008, recante nomina di un membro e di un supplente austriaci del Comitato delle regioni** 30

2008/779/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 ottobre 2008, relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee** 31

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 979/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	88,1
	MK	52,8
	TR	113,8
	ZZ	84,9
0707 00 05	JO	156,8
	MK	68,9
	TR	89,6
	ZZ	105,1
0709 90 70	TR	118,5
	ZZ	118,5
0805 50 10	AR	67,2
	BR	51,8
	TR	104,4
	UY	95,7
	ZA	88,9
	ZZ	81,6
0806 10 10	BR	221,5
	TR	97,0
	US	222,9
	ZZ	180,5
0808 10 80	AR	67,2
	BR	145,7
	CL	122,9
	CN	73,4
	CR	67,4
	MK	37,6
	NZ	106,5
	US	93,3
	ZA	95,0
	ZZ	89,9
0808 20 50	CL	45,1
	CN	43,2
	TR	140,8
	ZA	108,8
	ZZ	84,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 980/2008 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2008****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna

2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 978/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 266 del 7.10.2008, pag. 10.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'8 ottobre 2008

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,54	4,03
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,54	9,26
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,54	3,84
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,54	8,83
1701 91 00 ⁽²⁾	25,41	12,62
1701 99 10 ⁽²⁾	25,41	8,01
1701 99 90 ⁽²⁾	25,41	8,01
1702 90 95 ⁽³⁾	0,25	0,40

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 981/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 ⁽²⁾. Il titolo V, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo alle pratiche e ai trattamenti enologici, nonché l'articolo 70 e le relative disposizioni contenute in particolare negli allegati di tale regolamento continuano tuttavia a essere applicati fino al 31 luglio 2009.
- (2) L'allegato V, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede deroghe in relazione al tenore massimo totale di anidride solforosa per alcune categorie di vini con un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 5 g/l.
- (3) L'allegato V, sezione B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di derogare al tenore massimo totale di acidità volatile per alcune categorie di vini.
- (4) Il regolamento (CE) n. 423/2008 della Commissione ⁽³⁾ fissa alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di anidride solforosa e i tenori massimi totali di acidità volatile dei vini. In particolare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, le modifiche degli elenchi di vini di cui all'allegato V, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 figurano nell'allegato XIV del regolamento

(CE) n. 423/2008 e, a norma dell'articolo 24 del medesimo regolamento, i vini ammessi a beneficiare di deroghe per quanto riguarda il tenore massimo di acidità volatile in conformità dell'allegato V, sezione B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono elencati nell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 423/2008.

- (5) Alcuni v.q.p.r.d. bianchi portoghesi «Douro» accompagnati dalla menzione «colheita tardia» hanno un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 80 g/l e necessitano, per la conservazione in buone condizioni qualitative, di un tenore di anidride solforosa superiore al limite generale di 260 mg/l, ma comunque inferiore a 400 mg/l. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all'elenco di cui all'allegato XIV, primo capoverso, lettera b), del regolamento (CE) n. 423/2008.
- (6) Alcuni v.q.p.r.d. spagnoli recanti la denominazione di origine «Rioja» o la denominazione di origine «Málaga» e alcuni v.q.p.r.d. bianchi portoghesi «Douro», che sono elaborati secondo metodi particolari e hanno un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 13 % vol, presentano di norma un tenore di acidità volatile superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato V, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma comunque inferiore a 25, 35 o 40 milliequivalenti per litro, secondo i casi. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all'elenco di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 423/2008.
- (7) L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 423/2008 stabilisce le norme generali per l'utilizzazione in via sperimentale di nuove pratiche enologiche da parte degli Stati membri. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), di tale articolo, di spedire i vini sottoposti a pratiche enologiche sperimentali autorizzate da uno Stato membro fuori dal territorio di quest'ultimo, crea difficoltà agli operatori, in particolare per la valutazione dell'impatto economico delle pratiche sperimentate. Occorre eliminare tale condizione restrittiva se la pratica di cui trattasi è già stata raccomandata e pubblicata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
- (8) La possibilità, per i vini sottoposti a pratiche enologiche sperimentali, di circolare su tutto il territorio comunitario, impone controlli efficaci e la necessità di indicare le pratiche sperimentali utilizzate per tali vini sul documento di accompagnamento di cui all'articolo 70, paragrafo 1, nonché sul registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.⁽³⁾ GU L 127 del 15.5.2008, pag. 13.

- (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 423/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

gica già raccomandata e pubblicata dall'OIV, i prodotti ottenuti possono essere commercializzati in tutta la Comunità;»;

b) è aggiunta la seguente lettera e):

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/2008 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:
- a) alla lettera c) è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, se la pratica o il trattamento enologico oggetto di tale autorizzazione sperimentale è una pratica enolo-

«e) le pratiche e i trattamenti in questione siano iscritti nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e nel registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.»;

- 2) gli allegati XIV e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 423/2008 sono modificati come segue:

1) nell'allegato XIV, lettera b), è aggiunto il seguente settimo trattino:

«— i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine “Douro” seguita dalla menzione “colheita tardia”»;

2) l'allegato XVI è modificato come segue:

a) alla lettera f), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i) a 25 milliequivalenti per litro per:

— i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione “vendimia tardía”,

— i v.q.p.r.d. dolci di uve stramature bianchi o rosati aventi diritto alla denominazione di origine “Rioja”;

ii) a 35 milliequivalenti per litro per:

— i v.q.p.r.d. di uve stramature aventi diritto alla denominazione di origine “Ribeiro”,

— i v.l.q.p.r.d. recanti la designazione “generoso” o “generoso de licor” e aventi diritto alle denominazioni di origine “Condado de Huelva”, “Jerez-Xerez-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de barrameda”, “Málaga” e “Montilla-Moriles”,

— i v.q.p.r.d. e i v.l.q.p.r.d. dolci aventi diritto alla denominazione di origine “Málaga”»;

b) è aggiunta la seguente lettera p):

«p) per i vini portoghesi:

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine “Douro” seguita dalla menzione “colheita tardia” il cui titolo alcolometrico volumico totale è pari o superiore a 16 % vol e il cui tenore di zuccheri residui è almeno pari a 80 g/l.»

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/90/CE DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2008

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

(Rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽²⁾, è stata modificata diverse volte in modo sostanziale ⁽³⁾. Dato che sono necessarie ulteriori modifiche, è opportuno procedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) La produzione di frutta occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.
- (3) Il conseguimento di risultati soddisfacenti nella frutticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario dei materiali utilizzati per moltiplicare le piante da frutto nonché delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
- (4) Requisiti armonizzati a livello comunitario permettono agli acquirenti di ricevere in tutto il territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e piante da frutto sani e di buona qualità.
- (5) Nella misura in cui riguardano aspetti fitosanitari, le condizioni armonizzate devono essere coerenti con la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione

nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽⁴⁾.

- (6) È opportuno stabilire norme comunitarie per i generi e le specie fruttifere che rivestono una particolare importanza economica nella Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di aggiungere successivamente altri generi e specie all'elenco dei generi e delle specie cui si applica la presente direttiva. I generi e le specie elencati dovrebbero essere quelli ampiamente coltivati negli Stati membri e per i cui materiali di moltiplicazione e/o per le cui piante da frutto vi è un mercato consistente in più di uno Stato membro.
- (7) Fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 2000/29/CE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto se si comprova che detti prodotti sono destinati all'esportazione in paesi terzi poiché le norme vigenti in detti paesi possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva.
- (8) A fini di chiarezza, occorre stabilire le definizioni necessarie. Tali definizioni dovrebbero basarsi sul progresso tecnico e scientifico e descrivere il termine interessato in modo completo e chiaro, al fine di agevolare l'armonizzazione del mercato interno tenendo conto di tutte le nuove opportunità del mercato e di tutti i nuovi processi utilizzati per la produzione dei materiali di moltiplicazione. Le definizioni dovrebbero essere armonizzate con quelle adottate per la commercializzazione degli altri materiali di moltiplicazione che sono oggetto di normativa comunitaria.
- (9) È auspicabile stabilire norme fitosanitarie e di qualità per ogni genere e specie di pianta da frutto, in base ai sistemi internazionali che possono includere, tra l'altro, disposizioni per il controllo dei patogeni. È pertanto opportuno stabilire un sistema di norme armonizzate per le diverse categorie di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati alla commercializzazione in riferimento a tali sistemi internazionali, ove esistenti.

⁽¹⁾ Parere espresso l'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10.

⁽³⁾ Cfr. allegato II, parte A.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

- (10) È conforme alla prassi attuale in agricoltura esigere che i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto vengano ufficialmente analizzati o analizzati sotto sorveglianza ufficiale, come previsto per altre specie oggetto di norme comunitarie.
- (11) Le piante da frutto e i materiali di moltiplicazione geneticamente modificati dovrebbero essere immessi sul mercato e le varietà di frutta dovrebbero essere ufficialmente registrate soltanto se sono state adottate tutte le misure adeguate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽¹⁾, e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽²⁾.
- (12) È auspicabile garantire che la diversità genetica sia preservata e utilizzata in maniera sostenibile. Occorre adottare misure adeguate di conservazione della biodiversità per garantire la conservazione delle varietà esistenti in linea con altre norme comunitarie pertinenti.
- (13) È opportuno stabilire condizioni per la commercializzazione dei materiali destinati a prove, scopi scientifici o lavori di selezione se tali materiali non sono conformi alle norme abituali fitosanitarie sanità e di qualità in ragione del loro uso particolare.
- (14) Spetta innanzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva. È opportuno definire il ruolo dei fornitori e le condizioni cui questi devono fare riferimento. I fornitori dovrebbero essere ufficialmente registrati al fine di istituire un processo trasparente ed economicamente valido di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto.
- (15) I fornitori che vendono soltanto ai consumatori finali non professionisti possono essere esentati dall'obbligo di registrazione.
- (16) L'acquirente di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto ha interesse che sia nota la denominazione della varietà e ne sia salvaguardata l'identità per consentire la tracciabilità del sistema e aumentare la fiducia sul mercato.
- (17) Tale obiettivo può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della varietà, in particolare per le vecchie varietà, ovvero rendendo disponibile una descrizione basata sui protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o, in loro mancanza, su altre regole internazionali o nazionali.
- (18) Per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, si dovrebbero adottare regole comunitarie relative alla separazione dei lotti e ai contrassegni. Le etichette utilizzate dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dell'utilizzatore.
- (19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire, con controlli ed ispezioni, che siano rispettate le condizioni relative ai materiali di moltiplicazione o alle piante da frutto e ai fornitori. Il livello, l'intensità e la frequenza di tali ispezioni dovrebbero essere stabiliti tenendo conto della categoria di appartenenza del materiale in questione.
- (20) Per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere previste misure comunitarie di controllo.
- (21) È opportuno adottare regole che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento dovute a catastrofi naturali come incendi e tempeste o altre circostanze impreviste, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva, per un periodo limitato e a condizioni specifiche.
- (22) Conformemente al principio di proporzionalità, occorre prevedere che gli Stati membri possano esentare dalle condizioni di etichettatura e dai controlli e dalle ispezioni ufficiali i piccoli produttori la cui produzione e vendita di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto è destinata interamente all'utilizzo finale da parte di persone presenti sul mercato locale e che non si occupano professionalmente di produrre piante («circolazione locale»).
- (23) È opportuno vietare agli Stati membri di imporre, per quanto concerne i generi e le specie di cui all'allegato I, nuove condizioni o restrizioni al mercato oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

- (24) Si dovrebbe prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.
- (25) Per armonizzare le modalità tecniche di esame applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità di tali prodotti ai requisiti della presente direttiva.
- (26) Per evitare turbative degli scambi, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare la commercializzazione sul proprio territorio di materiali certificati e CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*) ottenuti da piante parentali esistenti e già certificate o riconosciute come materiali CAC alla data di messa in applicazione della presente direttiva per un periodo transitorio anche se i materiali non soddisfano le nuove condizioni.
- (27) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (28) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva riguarda la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
2. La presente direttiva si applica ai generi e alle specie elencati all'allegato I, nonché ai loro ibridi. Essa si applica anche ai

portainnesto e altre parti di piante di altri generi o specie rispetto a quelli elencati all'allegato I e ai loro ibridi, se i materiali dei generi o specie elencati all'allegato I o dei loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.

3. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE.

4. La presente direttiva non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante da frutto di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, purché siano identificati come tali e sufficientemente isolati.

Le misure di applicazione del primo comma, riguardanti in particolare l'identificazione e l'isolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «*materiali di moltiplicazione*» le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto;
- 2) «*piante da frutto*» le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate;
- 3) «*varietà*» un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere:
 - a) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
 - b) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e
 - c) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a essere moltiplicato invariato;
- 4) «*clone*» una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- 5) «*materiali pre-base*» i materiali di moltiplicazione:
- a) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché per la prevenzione delle malattie;
 - b) destinati alla produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto;
 - c) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali pre-base stabiliti in applicazione dell'articolo 4; e
 - d) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
- 6) «*materiali di base*» i materiali di moltiplicazione:
- a) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonché per la prevenzione delle malattie;
 - b) destinati alla produzione di materiali certificati;
 - c) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di base stabiliti in applicazione dell'articolo 4; e
 - d) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
- 7) «*materiali certificati*»
- a) i materiali di moltiplicazione
 - i) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di base o da materiali pre-base o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di base o certificati di portainnesto;
 - ii) destinati alla produzione di piante da frutto;
 - iii) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali certificati stabiliti in applicazione dell'articolo 4; e
 - iv) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);
- b) piante da frutto
 - i) ottenute direttamente da materiali di moltiplicazione certificati, di base o pre-base;
 - ii) destinate alla produzione di frutti;
 - iii) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali certificati, stabiliti in applicazione dell'articolo 4; e
 - iv) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);
- 8) «*materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis)*» i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto:
- a) aventi identità varietale e adeguata purezza varietale;
 - b) destinati:
 - alla produzione di materiali di moltiplicazione,
 - alla produzione di piante da frutto, e/o
 - alla produzione di frutti;
 - c) che soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformità dell'articolo 4;
- 9) «*fornitore*» qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione;
- 10) «*commercializzazione*» la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante da frutto a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
- 11) «*organismo ufficiale responsabile*»
- a) un'autorità, istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le prestazioni relative alla qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;

b) l'autorità statale istituita:

— a livello nazionale, o

— a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione;

12) «*ispezione ufficiale*» l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la responsabilità dell'organismo ufficiale responsabile;

13) «*lotto*» un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

CAPO 2

REQUISITI PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE E LE PIANTE DA FRUTTO

Articolo 3

Requisiti generali per l'immissione sul mercato

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se:

a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come «materiali pre-base», «materiali di base» o «materiali certificati» o rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC;

b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o rispondono alle condizioni per essere qualificate come materiali CAC.

2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le

piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

4. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i fornitori operanti sul loro territorio ad immettere sul mercato quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto:

a) per prove o a scopi scientifici;

b) per lavori di selezione; oppure

c) per contribuire a conservare la diversità genetica.

Le condizioni a cui gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 4

Requisiti specifici per il genere e la specie

Secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per ciascun genere o ciascuna specie di cui all'allegato I sono stabiliti requisiti specifici che precisano:

a) i requisiti che devono soddisfare i materiali CAC, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita, allo stato fitosanitario e, tranne nel caso dei portainnesto il cui materiale non appartiene a una varietà, al carattere varietale;

b) i requisiti che devono soddisfare i materiali pre-base, i materiali di base e i materiali certificati per quanto riguarda la qualità (compresi, per i materiali pre-base e i materiali di base, i metodi per il mantenimento dell'identità varietale e, se del caso, del clone, incluse le caratteristiche pomologiche pertinenti), lo stato fitosanitario, i metodi e le procedure d'esame applicati, il sistema o i sistemi di moltiplicazione seguiti e, tranne nel caso di portainnesto il cui materiale non appartiene a una varietà, il carattere varietale;

c) i requisiti che devono soddisfare i portainnesto e altre parti di piante di generi o specie diversi da quelli elencati nell'allegato I o i loro ibridi per poter ricevere un innesto di materiale di moltiplicazione del genere o della specie elencati nell'allegato I o i loro ibridi.

CAPO 3

REQUISITI PER I FORNITORI*Articolo 5***Registrazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori siano registrati ufficialmente in relazione alle attività effettuate ai sensi della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 ai fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti.

3. Le misure necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

*Articolo 6***Requisiti specifici**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali pre-base, di base, certificati, nonché CAC siano ottenuti sotto la responsabilità di fornitori che si occupano della produzione o riproduzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. A questo fine, tali fornitori:

- individuano e tengono sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità dei materiali,
- tengono a disposizione le informazioni sul controllo di cui al primo trattino in modo che possano essere esaminate quando ciò sia richiesto dall'organismo ufficiale responsabile,
- prelevano campioni per eventuali analisi di laboratorio,
- garantiscono che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nei locali di un fornitore appaia un organismo nocivo elencato negli allegati della direttiva 2000/29/CE o menzionato nei requisiti specifici stabiliti a norma dell'articolo 4 della presente direttiva ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici, il fornitore lo comunichi all'organismo ufficiale responsabile senza indugio, fatti salvi gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2000/29/CE, e dia attuazione alle misure imposte da tale organismo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori tengano traccia delle proprie vendite o acquisti per almeno tre anni quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto.

Il primo comma non si applica ai fornitori esentati dall'obbligo di registrazione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

CAPO 4

IDENTIFICAZIONE DELLA VARIETÀ ED ETICHETTATURA*Articolo 7***Identificazione della varietà**

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un'indicazione della varietà cui appartengono. Qualora nel caso dei portainnesto non vi sia identità varietale, viene fatto riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione.

2. Le varietà cui viene fatto riferimento conformemente al paragrafo 1 sono:

- a) giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali;
- b) registrate ufficialmente ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo; oppure
 - c) comunemente note; una varietà è considerata comunemente nota se:
 - i) è stata registrata ufficialmente in un altro Stato membro;
 - ii) è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); oppure
 - iii) è già stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta.

L'indicazione di cui al paragrafo 1 può altresì applicarsi a una varietà priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, purché la varietà abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano commercializzati come materiale CAC sul territorio dello Stato membro interessato e siano identificati con un riferimento a questa disposizione sull'etichetta e/o su un documento.

3. Nei limiti del possibile, ogni varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri, in conformità delle modalità di applicazione che possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, oppure, in mancanza di queste, conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.

4. Le varietà possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono altresì essere registrate ufficialmente se il loro materiale è stato già commercializzato prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato, purché abbiano una descrizione ufficialmente riconosciuta.

Una varietà geneticamente modificata può essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la varietà interessata è registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali è stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.

5. I requisiti per la registrazione ufficiale di cui al paragrafo 4 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, e comprendono:

- a) le condizioni per la registrazione ufficiale, le quali possono comprendere, in particolare, la distinguibilità, la stabilità e una sufficiente omogeneità;
- b) le caratteristiche minime su cui deve basarsi l'esame delle varie specie;
- c) i requisiti minimi per l'esecuzione degli esami;
- d) il periodo massimo di validità della registrazione ufficiale di una varietà.

6. Secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

- può essere instaurato un sistema di notifica delle varietà o ibridi interspecifici agli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri;
- si può decidere di redigere e pubblicare un elenco comune delle varietà.

Articolo 8

Composizione e identificazione dei lotti

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono tenuti in lotti separati.

2. Qualora materiali di moltiplicazione o piante da frutto di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione del lotto e origine delle sue varie componenti.

Articolo 9

Etichettatura

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati unicamente in lotti sufficientemente omogenei e:

- a) qualificati come materiali CAC e accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente ai requisiti specifici stabiliti conformemente all'articolo 4. Se su tale documento figura una dichiarazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel documento; oppure
- b) qualificati come materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati e certificati tali dall'organismo ufficiale responsabile, conformemente ai requisiti specifici stabiliti conformemente all'articolo 4.

Le misure attuative adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, possono contenere prescrizioni relative ai materiali di moltiplicazione e/o alle piante da frutto ai fini delle operazioni di etichettatura e/o di chiusura e di imballaggio.

2. Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto da parte del dettagliante a un consumatore finale non professionista, le prescrizioni in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a un'adeguata informazione sul prodotto.

3. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma della presente direttiva indica chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e specifica gli organismi geneticamente modificati.

CAPO 5

ESENZIONI

Articolo 10

Circolazione locale

1. Gli Stati membri possono dispensare:

- a) dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, i piccoli produttori che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piante da frutto che nella loro totalità sono destinati, come impiego finale, a persone sul mercato locale non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali («circolazione locale»);
- b) dai controlli e dall'ispezione ufficiale previsti all'articolo 13, la circolazione locale di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti da persone così esonerate.

2. Possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, le modalità di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti alle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, specie per quanto concerne le nozioni di «piccoli produttori» e di «mercato locale», nonché le relative procedure.

Articolo 11

Difficoltà passeggere di approvvigionamento

In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto che rispondono ai requisiti della presente direttiva dovute a catastrofi naturali o a circostanze eccezionali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, misure intese a sottoporre la commercializzazione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi.

CAPO 6

MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE E PIANTE DA FRUTTO PRODOTTI NEI PAESI TERZI

Articolo 12

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, si stabilisce se materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in un paese terzo che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e

alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva.

2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2010 e fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri possono applicare all'importazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto provenienti da paesi terzi condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite su base temporanea o permanente nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 4. Se tali condizioni non sono previste in detti requisiti specifici, le condizioni relative all'importazione devono essere almeno equivalenti a quelle applicabili alla produzione nello Stato membro interessato.

Secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, la data di cui al primo comma del presente paragrafo può essere prorogata per i paesi terzi, in attesa della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto importati da uno Stato membro conformemente a una decisione adottata da tale Stato in virtù del primo comma non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al paragrafo 1.

CAPO 7

MISURE DI CONTROLLO

Articolo 13

Ispezione ufficiale

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano oggetto di un'ispezione ufficiale durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva. A tale scopo l'organismo ufficiale responsabile deve poter accedere liberamente a tutte le parti dei locali dei fornitori in qualsiasi momento ragionevole.

2. Gli organismi ufficiali responsabili possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti che sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano.

Secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, possono essere approvate altre persone giuridiche istituite per conto dell'organismo ufficiale responsabile che agiscono sotto l'autorità e il controllo di detto organismo, a condizione che tali persone giuridiche non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tali modalità sono proporzionate alla categoria del materiale in questione.

Articolo 14

Controllo comunitario

1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto alle prescrizioni ed alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2. All'interno della Comunità possono essere effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, per il controllo a posteriori di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in paesi terzi,
- materiali di moltiplicazione e piante da frutto adatti all'agricoltura biologica,
- materiali di moltiplicazione e piante da frutto commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.

3. Le prove e le analisi comparative di cui al paragrafo 2 sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell'esame di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e controllare che tali materiali soddisfino le condizioni previste.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

6. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 15

Controlli comunitari negli Stati membri

1. Se necessario, gli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva e in particolare verificare se i fornitori si conformano effettivamente alle prescrizioni della stessa. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nello svolgimento delle loro mansioni. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ricerche.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 16

Azioni di seguito da parte degli Stati membri

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Qualora, in occasione dell'ispezione ufficiale prevista all'articolo 13 o delle prove previste all'articolo 14, si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle disposizioni precitate oppure, se ciò non fosse possibile, per vietare la commercializzazione nella Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto non conformi.

3. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto commercializzati da un fornitore non sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano prese misure adeguate. Qualora a tale fornitore sia vietato commercializzare materiali di moltiplicazione e piante da frutto, lo Stato membro ne informa la Commissione e gli organismi degli Stati membri competenti a livello nazionale.

4. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 3 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto destinati alla commercializzazione da parte del fornitore saranno in futuro conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva.

CAPO 8

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 17

Clausola di libera circolazione

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

2. Per quanto concerne i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I, gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni più rigorose o restrizioni alla commercializzazione diverse da quelle stabilite nella presente direttiva o nei requisiti specifici adottati in conformità dell'articolo 4, o da quelle vigenti al 28 aprile 1992, a seconda dei casi.

Articolo 18

Modifiche e adeguamento degli allegati

Secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, la Commissione può apportare modifiche all'allegato I, al fine di adeguarlo all'evoluzione scientifica e tecnica.

Articolo 19

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, di seguito «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 20

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, agli articoli 2, 3, 5 e 6, all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, e agli articoli 16 e 21. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 settembre 2012.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti devono essere intesi come riferimenti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Misure transitorie

Fino al 31 dicembre 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione sul proprio territorio di materiali di moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30 settembre 2012 e che sono stati ufficialmente certificati o rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2018. Allorché sono commercializzati tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati con un riferimento al presente articolo sull'etichetta e/o su un documento. Oltre il 31 dicembre 2018 i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva.

*Articolo 22***Abrogazione**

1. La direttiva 92/34/CEE, modificata dagli atti menzionati nell'allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 30 settembre 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e d'applicazione delle direttive indicate nell'allegato II, parte B.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

*Articolo 23***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER

ALLEGATO I

Elenco dei generi e delle specie a cui si applica la presente direttiva

Castanea sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e relative modificazioni successive

(di cui all'articolo 22)

Direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10).	
Decisione 93/401/CEE della Commissione (GU L 177 del 21.7.1993, pag. 28).	
Decisione 94/150/CE della Commissione (GU L 66 del 10.3.1994, pag. 31).	
Decisione 95/26/CE della Commissione (GU L 36 del 16.2.1995, pag. 36).	
Decisione 97/110/CE della Commissione (GU L 39 dell'8.2.1997, pag. 22).	
Decisione 1999/30/CE della Commissione (GU L 8 del 14.1.1999, pag. 30).	
Decisione 2002/112/CE della Commissione (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 44).	
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).	Solo il punto 7 dell'allegato II e il punto 28 dell'allegato III
Direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).	Solo l'articolo 1, paragrafo 5
Direttiva 2003/111/CE della Commissione (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 12).	
Decisione 2005/54/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 16).	
Decisione 2007/776/CE della Commissione (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 48).	

PARTE B

Elenco dei termini d'attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 22)

Direttiva	Termini d'attuazione	Data di applicazione
92/34/CEE	31 dicembre 1992	31 dicembre 1992 ⁽¹⁾
2003/61/CE	10 ottobre 2003	
2003/111/CE	31 ottobre 2004	

⁽¹⁾ Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11, 14, 15, 17, 19 e 24, la data di applicazione per ogni genere o specie di cui all'allegato II è fissata secondo la procedura prevista all'articolo 21, all'atto della stesura della scheda di cui all'articolo 4 (cfr. articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 92/34/CEE).

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 92/34/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 18 modificato
—	Articolo 1, paragrafi 2 e 3
Articolo 2	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 3, lettere a) e b)	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
—	Articolo 2, paragrafi 3 e 4
Articolo 3, lettere c)-f)	Articolo 2, paragrafi 5-8 modificato
Articolo 3, lettere g)-h)	—
Articolo 3, lettere i)-j)	Articolo 2, paragrafi 9-10 modificato
Articolo 3, lettera k) punti i) e ii)	Articolo 2, paragrafo 11
Articolo 3, lettera k) partim	Articolo 13, paragrafo 2 modificato
Articolo 3, lettere l) e m)	Articolo 2, paragrafi 12 e 13
Articolo 3, lettera n)	—
Articolo 3, lettera o)	Articolo 2, paragrafo 14
Articolo 3, lettera p)	—
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4 modificato
Articolo 4, paragrafo 2	—
Articolo 5	—
—	Articolo 5
Articolo 6	—
—	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 15
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) modificato
—	Articolo 3, paragrafo 2
—	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4 modificato
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
—	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2, punti i) e ii)	Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b) modificato
Articolo 9, paragrafo 2, disposizione finale	Articolo 7, paragrafo 4 modificato
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 4	—
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 9, paragrafo 6	Articolo 7, paragrafo 7
Articolo 10, paragrafi 1 e 2	Articolo 8, paragrafi 1 e 2 modificato
Articolo 10, paragrafo 3	—
Articolo 11	Articolo 9 modificato
Articolo 12	Articolo 10
Articolo 13	Articolo 11 modificato

Direttiva 92/34/CEE	Presente direttiva
Articolo 14	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 15	Articolo 17, paragrafo 2 modificato
Articolo 16	Articolo 12
Articolo 17	Articolo 13, paragrafo 1 modificato
Articolo 18	Articolo 13, paragrafo 3 modificato
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 4
Articolo 20	Articolo 14
Articolo 21, paragrafi 1 e 2	Articolo 19, paragrafi 1 e 2
Articolo 21, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 4
Articolo 22, paragrafi 1 e 2	Articolo 19, paragrafi 1 e 3
Articolo 23	—
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafo 2	—
Articolo 25	—
Articolo 26	Articolo 20
—	Articolo 21
—	Articolo 22
—	Articolo 23
Articolo 27	Articolo 24
Allegato I	—
Allegato II	Allegato I
—	Allegati II e III

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2008

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(2008/777/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, terza frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica del Kazakhstan un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una

parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(2) È opportuno firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(3) È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2007, in attesa che siano esplesate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, in nome delle Comunità europee e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

PROTOCOLLO

dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

di seguito «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN,

dall'altra,

di seguito «le parti», ai fini del presente protocollo,

VISTE le disposizioni del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, che è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2007,

CONSIDERATO che l'adesione dei due nuovi Stati membri all'UE ha modificato le relazioni tra la Repubblica del Kazakistan e l'Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti,

TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l'attuazione degli obiettivi e dei principi dell'APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999 (di seguito «l'accordo»), e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri, dei testi dell'accordo e delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione della Repubblica del Kazakistan allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell'accordo del 30 aprile 2004, entrato in vigore il 1° giugno 2006.

Articolo 2

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Repubblica del Kazakistan, secondo le rispettive procedure.

2. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo precedente. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 4

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.
2. In attesa della sua entrata in vigore il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° gennaio 2007.

Articolo 5

1. Il testo dell'accordo, l'atto finale, tutti i documenti allegati e il protocollo dell'accordo del 30 aprile 2004 sono redatti nelle lingue bulgara e rumena.
2. I testi summenzionati sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo dell'accordo del 30 aprile 2004.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e kazaka, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на шестнадесети септември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el dieciseis de septiembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne šestnáctého září dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den sekstende september to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten September zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta septembrikuu kuuteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the sixteenth day of September in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le seize septembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì sedici settembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų rugsėjo šešioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-nyolcadik év szeptember havának tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta' Settembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zestiende september tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia szesnastego września roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Setembro de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la șaisprezece septembrie două mii opt.

V Bruseli šestnásteho septembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne šestnajstega septembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den sextonde september tjugohundraåtta.

2008 жылдың 16 қыркүйегінде Брюссель қаласында қол қойылды.

Совершено в городе Брюсселе шестнадцатого сентября две тысячи и восьмого года.

За държавите-членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Per gli Stati membri
 Dalīvalstu vārdā
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Ghall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 På medlemsstaternas vägnar
Мүше мемлекеттер үшін
 За государства-члены

За Европейската общност
 Por las Comunidades Europeas
 Za Evropská společenství
 For De Europæiske Fællesskaber
 Für die Europäischen Gemeinschaften
 Euroopa ühenduste nimel
 Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
 For the European Communities
 Pour les Communautés européennes
 Per le Comunità europee
 Eiropas Kopienų vārdā
 Europos Bendrijų vardu
 Az Európai Közösségek részéről
 Ghall-Komunitajiet Ewropej
 Voor de Europese Gemeenschappen
 W imieniu Wspólnot Europejskich
 Pelas Comunidades Europeias
 Pentru Comunitatea Europeană
 Za Európske spoločenstvá
 Za Evropske skupnosti
 Euroopan yhteisöjen puolesta
 På Europeiska gemenskapernas vägnar
Еуропалық қоғамдастықтар үшін
 За Европейские Сообщества

За Република Казахстан
Por la República de Kazajstán
Za Kazašskou republiku
For Republikken Kasachstan
Für die Republik Kasachstan
Kasahstani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν
For the Republic of Kazakhstan
Pour la République du Kazakhstan
Per la Repubblica del Kazakistan
Kazahstānas Republikas vārdā
Kazachstano Respublikos vardu
A Kazah Köztársaság részéről
Ghar-Repubblica tal-Każakstan
Voor de Republiek Kazachstan
W imieniu Republiki Kazachstanu
Pela República do Cazaquistão
Pentru Republica Kazahstan
Za Kazašskú republiku
Za Republiko Kazahstan
Kazakstanin tasavallan puolesta
På Republiken Kazakstans vägnar
Қазақстан Республикасы үшін
За Република Казахстан



DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 2 ottobre 2008****recante nomina di un membro e di un supplente austriaci del Comitato delle regioni**

(2008/778/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a) quale membro:

vista la proposta del governo austriaco,

Dr Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages;

b) quale supplente:

considerando quanto segue:

Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 ottobre 2008.

- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni si è reso vacante in seguito al termine del mandato di Dr Herwig VAN STAA. Un seggio di supplente si è reso vacante in seguito al termine del mandato di Elisabeth ZANON,

Per il Consiglio
Il presidente
X. BERTRAND

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 6 ottobre 2008****relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee**

(2008/779/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 215, secondo comma,

La baronessa Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND è nominata membro della Commissione per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 31 ottobre 2009.

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 128, secondo comma,

La presente decisione ha effetto il 6 ottobre 2008.

Articolo 3

considerando quanto segue:

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 ottobre 2008.

Con lettera del 3 ottobre 2008 il sig. Peter MANDELSON ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione. Occorre provvedere alla sua sostituzione per la restante durata del suo mandato,

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.